



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
Al Ministro della Cultura

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni concernenti l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo”*, e in particolare l’articolo 2 e 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”* e, in particolare l’articolo 28, 29, 41, 116 e 117;

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”* e, in particolare, l’articolo 49;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS”*, e in particolare l’articolo 2, comma 2-bis;

VISTO l’articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, rubricato *“Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e, in particolare, gli articoli 1 e 2 e 3;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
Al Ministro della Cultura

VISTO l'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato, con decorrenza 1° dicembre 2007, dall'articolo 39-quater del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTO l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato "*Soppressione enti e organismi*", che ha disposto la soppressione dell'Enpals dal 1° gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps;

VISTO l'articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rubricato "*Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019 con cui sono state approvate le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*";

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'INAIL;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2020 con il quale è stato nominato il Vice presidente dell'INAIL;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
Al Ministro della Cultura

VISTA la deliberazione n. 323 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 23 novembre 2021 recante *“estensione dal 1° gennaio 2022 dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo Inail”*, corredata della relazione del Direttore Generale f.f. dell'INAIL, del 16 novembre 2021, con la quale viene illustrata la proposta di regolamentazione, relativa alle modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo, che per espressa previsione normativa decorre dal 1° gennaio 2022;

VISTA la nota prot. n. 95904 del 22 dicembre 2021 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso il preventivo assenso condizionato all'integrazione della relazione alla deliberazione n. 323 adottata da Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 23 novembre 2021 e all'inserimento nel presente decreto della clausola di invarianza finanziaria;

VISTA la nota prot. n. 36711-P del 29 dicembre 2021 con la quale il Ministero della Cultura ha comunicato che, per quanto di sua competenza, nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

VISTA la nota prot. n. 6569 del 28 dicembre 2021 con la quale il Direttore generale facente funzione dell'INAIL ha integrato la relazione alla deliberazione n. 323 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 23 novembre 2021

DECRETA

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione dal 1° gennaio 2022 dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ai sensi dell'articolo 66, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
Al Ministro della Cultura

Articolo 2
(Soggetti assicurati)

1. I soggetti assicurati sono i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che effettuano le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche sono assicurati indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro di cui al citato articolo 1, comma 188.

Articolo 3
(Soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio assicurativo)

1. Per i lavoratori autonomi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono tenuti al versamento all'Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.
2. Con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione di cui all'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il premio assicurativo deve essere versato dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione.
3. Con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale di cui all'articolo 2, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il premio deve essere versato dai soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate.
4. Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, l'obbligo di versare i premi assicurativi è in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
Al Ministro della Cultura

5. Agli effetti del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i soggetti assicuranti di cui ai commi da 1 a 4 del presente decreto sono considerati datori di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto. Essi sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti dal predetto titolo e sono soggetti alle medesime sanzioni.

Articolo 4

(Premi assicurativi)

1. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe Inail in vigore.

Articolo 5

(Inquadramento nella gestione tariffaria)

1. Il soggetto assicurante, committente o impresa, è inquadrato in una delle gestioni tariffarie ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Articolo 6

(Retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo del premio e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie)

1. Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

2. Ai fini della liquidazione delle prestazioni si applicano gli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
Al Ministro della Cultura

Articolo 7

(Presentazione delle denunce di iscrizione e variazione in sede di prima liquidazione)

1. In sede di prima applicazione dell'obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all'Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, presentano la denuncia di iscrizione con l'apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.
2. In sede di prima applicazione dell'obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall'estensione dal 1° gennaio 2022 dell'assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l'apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.
3. I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l'autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.

Articolo 8

(Scambio dati Inps Inail)

1. Per le finalità di verifica e controllo nell'ambito dell'adempimento delle funzioni di propria competenza attribuite dall'articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 relative all'estensione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
Al Ministro della Cultura

pensione lavoratori dello spettacolo gestito dall'Inps, l'Inail è autorizzato a trattare i dati personali anagrafici e contributivi dei soggetti iscritti al predetto Fondo nonché dei soggetti, ovvero imprese, committenti e lavoratori autonomi, tenuti all'obbligo contributivo al Fondo stesso.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. L'Inail e l'Inps regolano modalità, contenuti e termini dell'accesso alle informazioni presenti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con apposita convenzione o con apposito atto aggiuntivo ad una delle convenzioni in atto.

Articolo 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, data di apposizione dell'ultima firma digitale

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
f.to Andrea Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
f.to Daniele Franco

Il Ministro della cultura
f.to Dario Franceschini